



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

| Determinazione Dirigenziale |                  |
|-----------------------------|------------------|
| N. 7/ 60                    | di data 22/03/24 |
|                             |                  |

**Oggetto: RIMBORSO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA DELLA QUOTA DI ANTICIPO TFR EROGATA AD UNA EX DIPENDENTE ASSUNTA PRESSO IL COMUNE DI TRENTO PER MOBILITA'.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con determinazione di data 12.07.2011 n. 134 è stata assunta, con decorrenza 01.08.2011 la dipendente, le cui generalità sono indicate nel prospetto Allegato n. 1, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

vista la nota del 13.11.2014 prot. n. 24449, con la quale il Comune di Riva del Garda chiede a rimborso parte dell'importo dell'anticipazione T.F.R. erogata alla dipendente successivamente transitata per mobilità presso il Comune di Trento;

dato atto che la dipendente è cessata dal servizio presso il Comune di Trento in data 30.09.2022 per pensionamento;

premessi che l'art. 122 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige (CEL) approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 prevede che "in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le disposizioni previste per i dipendenti della rispettiva provincia";

visto e richiamato l'art. 9 della Legge provinciale 03.02.1997 n. 2;

rilevato che per effetto della suddetta normativa l'indennità premio di fine servizio di cui all'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, come modificato da ultimo dall'articolo 54 della legge provinciale 3 febbraio 1995 n. 1, è calcolata alla data del 1° gennaio 1996 e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di cui all'art. 2120 del codice civile;

richiamato il D.P.G.R. 18 febbraio 1998, n. 1/L che al comma 3 dell'art. 9 bis, stabilisce che nel caso di passaggio del dipendente assunto entro il 31 dicembre 1995 da un comune ad un altro, il trattamento di fine rapporto è erogato con riferimento alla cessazione dal servizio e con riparto dell'onere sui comuni in proporzione ai mesi di servizio prestato presso ciascun ente;

richiamato l'art. 177 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016 – 2018 sottoscritto in data 01.10.2018 in base al quale il Trattamento di Fine Rapporto, le relative anticipazioni e la previdenza complementare sono disciplinati dall'allegato E/9;

visto e richiamato l'allegato E/9 del contratto collettivo di lavoro 2016 – 2018 sottoscritto in data 01.10.2018 concernente la regolamentazione del Trattamento di Fine Rapporto, delle anticipazioni sul Trattamento di Fine Rapporto e della previdenza complementare;

preso atto che il comma 4 dell'art. 1 del suddetto Allegato E/9 prevede che nel caso

pagina 1/4

di successione di rapporti di lavoro presso l'Ente alla erogazione del TFR si provvede "in caso di cessazione dal servizio con interruzione effettiva del rapporto di almeno un giorno";

preso atto tuttavia che il successivo comma 5 dell'art. 1 del medesimo Allegato E/9 prevede invece che nel "caso di risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio del dipendente ad altro Ente pubblico si provvede al pagamento del T.F.R. ovvero della differenza fra quanto maturato a titolo di TFR presso l'Ente e quanto maturato presso l'INPDAP", ora INPS;

atteso che il comma 3 dell'art. 5 della Legge provinciale 31.01.2000, n. 1, regolarmente vistato dal Governo, ha previsto l'esclusione, nei confronti dei dipendenti della Provincia, dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di passaggio dal regime dell'Indennità premio servizio a quello di Trattamento di fine rapporto ed in materia di previdenza complementare;

considerato che per quanto riguarda il personale dipendente dai Comuni la suddetta disposizione deve ritenersi automaticamente applicabile in forza di quanto previsto dall'art. 122 del CEL;

richiamata la nota dell'INPDAP Direzione centrale prestazioni previdenziali di Roma del 04.09.2001 prot. n. 846 con la quale l'INPDAP conferma l'esclusione dell'applicabilità nei confronti dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti collegati della normativa nazionale in materia di passaggio dal TFS al TFR;

atteso che in base ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 9 della legge provinciale 03.02.1997 n. 2 il Comune può anticipare anche quota parte del trattamento di fine rapporto comunque denominato di competenza dell'INPDAP dietro sottoscrizione, da parte del dipendente, di apposita procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere;

vista la procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere rilasciata dalla dipendente;

preso atto che il medesimo comma 4 dell'art. 9 della L.P. n. 2/1997, come modificato dall'art. 4 della L.P. 19 febbraio 2002 n. 1, dispone che, nel caso di sottoscrizione di procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere, la liquidazione della quota a carico dell'INPDAP avvenga nei termini e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva provinciale;

rilevato che all'atto della cessazione dal servizio presso il precedente datore di lavoro, il Comune di Riva del Garda non ha potuto recuperare, per incapienza, parte della quota T.F.R. precedentemente anticipata alla dipendente;

atteso che in base al comma 5 dell'art. 1 parte A dell'Allegato E9 del C.C.P.L., nel caso in cui sia stata concessa una anticipazione del T.F.R., non recuperabile parzialmente o totalmente all'atto della cessazione per incapienza della quota da erogare, l'Ente di destinazione o l'INPDAP provvedono al rimborso della quota non recuperata, a cessazione dell'iscrizione all'INPDAP da parte del dipendente;

ritenuto quindi di provvedere al rimborso al Comune di Riva del Garda della quota di T.F.R. quantificata in € 6.549,63.-;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 114/2023/05 di data 29 dicembre 2023 prot. n. C\_L378/S005/0452072 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### d i s p o n e

1. di rimborsare al Comune di Riva del Garda la quota di TFR della ex dipendente, le cui generalità sono indicate nel prospetto Allegato n. 1, soggetto a privacy, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, per totali € 6.549,63.-;
2. di imputare la spesa per € 6.549,63.- al capitolo 2035 denominato "Valori comuni dell'ente: Liquidazioni per Trattamento di Fine Rapporto" impegno n. 128402 (11365017) Residui 2023 del P.E.G. 2024-2025-2026 dando atto che la spesa è divenuta esigibile entro il 31.12.2023.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 22/03/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 7/ 60

di data 22/03/24

**Oggetto: RIMBORSO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA DELLA QUOTA DI ANTICIPO TFR EROGATA AD UNA EX DIPENDENTE ASSUNTA PRESSO IL COMUNE DI TRENTO PER MOBILITA'.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

| E / S | T i p o | Anno | Miss/progr/tit/macr/<br>Capitolo Spesa   | Piano<br>Finanziario E/U | Gest | Res | Opera | Importo  | Tipo<br>finanziam. | Impegno/<br>Accert.      |
|-------|---------|------|--|--------------------------|------|-----|-------|----------|--------------------|--------------------------|
|       |         |      | Tit/tipolog/categor/<br>Capitolo Entrata |                          |      |     |       |          |                    |                          |
| U     | S       | 2023 | 01111.04.02035                           | U.1.04.02.01.002         | 5001 |     |       | 6.549,63 | "                  | 134716<br>(1209604<br>5) |

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 9 aprile 2024

